

Allegato "A"

# **COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA**

Provincia di Palermo

AREA TECNICA

**Regolamento per l'affidamento dei lavori  
mediante cottimo-appalto**

### Art.1

1) E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Castronovo di Sicilia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 6, della legge 11/2/1994 n°109, coordinato con le norme di cui alla L.R. 19/5/2003 n°7.

### Art.2

1) Sono iscritte all'albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Castronovo di Sicilia che siano:

- a) in possesso di attestazione di qualificazione all'esercizio dei lavori pubblici (S.O.A.);
- b) iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
- c) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
- d) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'art.28, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica del 25/1/2000 n°34, ridotti del cinquanta per cento:
  - a) *"... importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore all'importo del contratto da stipulare;*
  - b) *costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);*
  - c) *adeguata attrezzatura tecnica...."*

### Art.3

1) Per ottenere l'iscrizione nell'albo, i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Castronovo di Sicilia, corredandola con i documenti e certificati seguenti:

- a) certificato rilasciato da una S.O.A. regolarmente abilitata, ovvero certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta e certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere detta iscrizione;
- b) per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale competente - sezione società commerciali - dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
- c) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della Cancelleria del Tribunale competente - sezione fallimentare - dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento né sussiste concordato preventivo;
- d) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare ed a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
- per tutti i direttori tecnici;
  - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
  - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
  - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di qualunque altro tipo.
- 2) L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la certificazione di cui all'art.10 sexies della legge 31/5/1965 n°575 e successive modifiche ed integrazioni. Detta certificazione può essere presentata ad iniziativa dello stesso interessato, ai sensi del 6° comma del citato art.10 sexies della legge 31/5/1965 n°575.

#### Art.4

- 1) L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
- 2) Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
- 3) Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

4) Le imprese già iscritte non sono tenute, in sede di aggiornamento annuale, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

5) Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art.6 del presente regolamento.

#### Art.5

1) L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27/12/1956 n°1423;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art.4.

2) Nel caso in cui al punto b), il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare od al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci od al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo od in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza od al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3) Il provvedimento adottato nei casi di cui ai punti, d), e) ed f), determina la durata della sospensione.

#### Art.6

1) Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
- b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
- c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 2/12/1956 n°1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;

- d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- e) domanda di cancellazione all'albo;
- f) recidive o maggiori gravità nei casi di cui ai punti d), e), f) e g), dell'articolo precedente.

2) Nei casi di cui ai punti a), b) e c), si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

#### **Art.7**

1) I provvedimenti di cui agli artt.5) e 6) sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni.

#### **Art.8**

1) A tutte le imprese iscritte efficacemente all'albo, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, il Comune spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.

2) L'avviso di informazione, dovrà essere pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune di Castronovo di Sicilia.

3) Tale pubblicazione è effettuata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.

4) L'invito a formulare richiesta di offerta non può essere rivolto nel corso dell'anno ad impresa che sia risultata aggiudicataria di lavori per un importo complessivo superiore a € 150.000,00.

5) Non è consentito invitare imprese od aggiudicare cottimi-appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.